



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2013 (07.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0155 (NLE)**

**9706/13
ADD 25**

**COEST 115
NIS 21
PESC 550
JAI 391
WTO 112
ENER 192**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 23 maggio 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 289 final - Allegato IV

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
- Allegato IV

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 289 final - Allegato IV



Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 289 final

Allegato IV

ALLEGATO

Allegati da II a XV del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO IV

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO

Allegati da II a XV del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO IV

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO II

MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE ALLE AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DI PERSONE

Tabella dell'Ucraina

Livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Il presente allegato specifica i livelli di soglia per l'applicazione delle misure di salvaguardia sui prodotti di cui alla sezione 2 del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo IV del presente Accordo e il dazio di salvaguardia massimo che può essere applicato ogni anno.

Anno	1	2	3	4	5	6	7
Livello di soglia (unità)	Nessuna salvaguardia applicabile	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	Nessuna salvaguardia applicabile	20%	21%	22%	23%	24%	25%
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%)	Nessuna salvaguardia applicabile	10	10	10	10	10	10

Anno	8	9	10	11	12	13	14	15
Livello di soglia (unità)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%)	10	10	10	10	10	10	10	10

* Il livello di dazio all'importazione applicabile – vedi elenco degli impegni per le rispettive linee tariffarie sotto la voce tariffaria 8703

ALLEGATO III

**ELENCO DELLA NORMATIVA PER L'ALLINEAMENTO, CON UN
CALENDARIO DI ATTUAZIONE**

1. Normativa orizzontale (normativa quadro)

1.1 Sicurezza generale dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo

1.2 Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo

1.3 Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo

1.4 Unità di misura

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo

1.5 Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo

2. Normativa verticale (normativa settoriale)

2.1 Macchinari

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.2 Compatibilità elettromagnetica

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.3 Recipienti semplici a pressione

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.4 Attrezzature a pressione

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.5 Attrezzature a pressione trasportabili

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.6 Ascensori

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.7 Sicurezza dei giocattoli

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.8 Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.9 Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.10 Apparecchi a gas

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.11 Dispositivi di protezione individuale

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.12 Requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.13 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.14 Strumenti di misura

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.15 Equipaggiamento marittimo

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.16 Dispositivi medici

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.17 Dispositivi medici impiantabili attivi

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.18 Dispositivi medico-diagnostici in vitro

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.19 Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.20 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e reciproco riconoscimento della loro conformità

Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.21 Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.22 Imbarcazioni da diporto

Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.23 Prodotti da costruzione, comprese le misure di attuazione

Calendario: fino alla fine del 2020

2.24 Imballaggi e rifiuti di imballaggio

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.25 Esplosivi per uso civile

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.26 Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura e le informazioni uniformi relative ai prodotti, comprese le misure di attuazione

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

2.27 Ferrovie ad alta velocità

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo

ALLEGATO IV – Settori interessati

ALLEGATO IV-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

Parte 1 Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

- I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
- II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)
- III. Ovini e caprini
- IV. Suini
- V. Pollame (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
- VI. Pesci vivi
- VII. Crostacei
- VIII. Molluschi
- IX. Uova e gameti di pesci vivi
- X. Uova da cova
- XI. Sperma, ovuli, embrioni
- XII. Altri mammiferi
- XIII. Altri uccelli
- XIV. Rettili
- XV. Anfibi
- XVI. Altri vertebrati
- XVII. Api

Parte 2 Misure applicabili ai prodotti di origine animale

I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. Carni fresche di ungulati domestici, pollame e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
2. Carni tritate, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne

3. Molluschi bivalvi vivi
4. Prodotti della pesca
5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
6. Uova e prodotti a base di uova
7. Cosce di rana e lumache
8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
9. Stomaci, vesciche e budella trattati
10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
11. Collagene
12. Miele e prodotti dell'apicoltura

II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per

	usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti.
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate

	(21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

III. Agenti patogeni

Parte 3 Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci¹ che sono potenziali vettori di organismi nocivi e che possono creare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti

Parte 4 Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti:

1. additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari);

¹ Imballaggi, mezzi di trasporto, container, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda organismi nocivi.

2. coadiuvanti tecnologici;
3. aromi alimentari;
4. enzimi alimentari.

Mangimi²

1. additivi dei mangimi;
2. materie prime per mangimi;
3. mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla Parte 2, punto II;
4. sostanze indesiderabili nei mangimi.

ALLEGATO IV-B

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;
2. trasporto degli animali e operazioni collegate;
3. allevamento degli animali.

ALLEGATO IV-C

ALTRE MISURE CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE CAPO

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio;
2. prodotti composti;
3. organismi geneticamente modificati (OGM)³.

² Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

³ Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

La normativa relativa agli OGM sarà inclusa nella strategia complessiva di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del presente Accordo, e includerà un calendario per il ravvicinamento delle legislazioni di UE e Ucraina in materia di OGM.

ALLEGATO IV-D

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti;
2. ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze β -agoniste;
3. cloni;
4. irradiazione (ionizzazione).

ALLEGATO V

STRATEGIA COMPLESSIVA PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO IV (MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE)

L'Ucraina dovrà presentare una strategia complessiva in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4, del presente Accordo.

ALLEGATO VI

ELENCO DI MALATTIE DEGLI ANIMALI E MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA E DI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI

ALLEGATO VI-A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Afta epizootica
2. Malattia vescicolare dei suini
3. Stomatite vescicolosa
4. Peste equina
5. Peste suina africana
6. Febbre catarrale degli ovini
7. Influenza aviaria patogena
8. Malattia di Newcastle
9. Peste bovina
10. Peste suina classica
11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
12. Peste dei piccoli ruminanti
13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
14. Febbre della Valle del Rift
15. Dermatite nodulare contagiosa
16. Encefalomielite equina venezuelana

17. Morva
18. Durina
19. Encefalomielite enterovirale
20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
21. Setticiemia emorragica virale (VHS)
22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
23. Bonamia ostreae
24. Marteilia refringens

ALLEGATO VI-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna Parte stabilisce e comunica un elenco di organismi nocivi regolamentati in base ai seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica all'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi sarà immediatamente notificata all'altra Parte a meno che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale pertinente.

B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette.

Le Parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi, e la loro applicazione rispetto alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM), come periodicamente modificate, e il concetto di zone protette.

ALLEGATO VII

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE RICONOSCIUTE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status di una Parte o di una sua regione per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE. Le decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia animale si basano sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE.

2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'UIE.

B. Organismi nocivi

I criteri per lo stabilimento di zone indenni o zone protette per determinati organismi nocivi dovranno essere conformi alle disposizioni della

- norma internazionale per le misure fitosanitarie della FAO n. 4 relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle ISPM pertinenti, o
- dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE.

C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1. Qualora la Parte importatrice ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia animale non elencata nell'allegato III.A., presenta alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
- la durata del controllo effettuato;
- eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle applicate da quest'ultima a livello nazionale.

3. Le Parti si comunicano tutte le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 riguardanti la malattia. Le garanzie complementari definite al paragrafo 2 possono essere modificate o ritirate, in funzione delle modifiche suddette, dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente Accordo.

ALLEGATO VIII

APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per l'approvazione provvisoria degli stabilimenti

1. Si parla di approvazione provvisoria degli stabilimenti quando la Parte importatrice approva provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preliminare dei singoli stabilimenti a norma del paragrafo 4. Le Parti modificano o completano, secondo la stessa procedura e alle stesse condizioni, gli elenchi di cui al paragrafo 2 in funzione delle nuove domande e garanzie ricevute. La verifica può far parte della procedura di cui al paragrafo 4, lettera d), solo per l'elenco iniziale degli stabilimenti.
- 2.1. L'approvazione provvisoria si applica inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti
 - 2.1.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
 - macelli per carni fresche di ungulati domestici, pollame, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte I)
 - stabilimenti di lavorazione della selvaggina
 - laboratori di sezionamento
 - stabilimenti per carne macinata, preparazioni a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
 - centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi
 - Stabilimenti per:
 - prodotti a base di uova
 - prodotti lattiero-caseari
 - prodotti della pesca
 - stomaci, vesciche e budella trattati
 - gelatina e collagene
 - olio di pesce
 - navi officina
 - navi congelatrici
 - 2.1.2 Stabilimenti approvati o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di

	zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per concimi organici o ammendanti
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o

	per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti approvati provvisoriamente come specificato al punto 2.1.1 e li mette a disposizione del pubblico.

4. Condizioni e procedure di approvazione provvisoria:

- a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le condizioni di importazione e i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;
- b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti che figurano nel suo elenco/nei suoi elenchi ai requisiti sanitari della Parte importatrice e deve aver approvato ufficialmente gli stabilimenti che figurano sugli elenchi per l'esportazione nella Parte importatrice;
- c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve essere realmente abilitata a sospendere le esportazioni nella Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse;
- d) le verifiche eseguite dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 71 dell'Accordo possono far parte della procedura di approvazione provvisoria. Tali verifiche riguardano la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice. Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della Parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e la suddivisione delle competenze nell'Unione europea, la verifica suddetta può riguardare, nell'Unione europea, anche i singoli Stati membri;

- e) la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui alla lettera d).

ALLEGATO IX

PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

1. Principi

- a) L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a una singola misura o a gruppi di misure o di sistemi applicabili a un determinato prodotto o a determinate categorie di prodotti o a tutti i prodotti;
- b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, dell'equivalenza di una richiesta della Parte esportatrice riguardante il riconoscimento delle sue misure per un prodotto specifico non deve dar luogo a perturbazioni degli scambi o alla sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;
- c) la determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice. La prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza;
- d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2. Condizioni preliminari

- a) Il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice. A tal fine, si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, dei risultati delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi d'ispezione e di controllo, compreso il suo livello di esecuzione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di pericoli. Tale riconoscimento può essere sostenuto da documenti, verifiche e precedenti esperienze documentate;
- b) le Parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza in base alle priorità di cui all'articolo 66, paragrafo 4, dell'Accordo.
- c) la Parte esportatrice avvia il processo solo se la Parte importatrice non le applica misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. Il processo

- a) La Parte esportatrice avvia il processo presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura o di gruppi di misure o di sistemi per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;

- b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per l'approvazione ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;
 - c) Nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:
 - i) spiega l'importanza del prodotto o delle categorie di prodotti in questione per il commercio;
 - ii) individua la o le singole misure a cui può conformarsi tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;
 - iii) individua la o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;
 - d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice spiega l'obiettivo globale e individuale nonché la giustificazione della o delle misure, compresa l'identificazione dei rischi;
 - e) la Parte importatrice informa inoltre la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;
 - f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure identificate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o le categorie di prodotti in questione;
 - g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza della Parte esportatrice;
 - h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta l'equivalenza;
 - i) su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua determinazione e la sua decisione.
4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di questa dimostrazione ad opera della Parte importatrice
- a) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure identificate della Parte importatrice conformemente alle condizioni d'importazione. Se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e piani a cui la Parte importatrice subordina l'importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);
 - b) la dimostrazione e la valutazione obiettive eseguite in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

- su norme riconosciute a livello internazionale; e/o su norme fondate su solide prove scientifiche; e/o
- valutazione del rischio; e/o
- su precedenti esperienze obiettive e documentate; nonché
- sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure; nonché
- sul livello di applicazione dimostrato, in particolare:
 - dai risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
 - dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;
 - dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
 - dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;
 - dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice; nonché
 - da esperienze precedenti.

5. Decisione della Parte importatrice

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice la comunica alla Parte esportatrice fornendo una spiegazione dettagliata e motivata.

6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle ISPM pertinenti.

ALLEGATO X

ORIENTAMENTI PER LE VERIFICHE

Le verifiche possono consistere in verifiche (audit) e/o controlli in loco.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- a) "verificato": la Parte oggetto della verifica;
- b) "verificatore": la Parte che esegue la verifica.

1. Principi generali applicabili alle verifiche

- 1.1. Le verifiche devono essere eseguite in collaborazione tra "verificatore" e "verificato" ai sensi delle disposizioni del presente allegato.
- 1.2. Le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni da stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora la verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Tale procedimento può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive.
- 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'efficienza. Un basso livello di efficienza darà luogo a verifiche più frequenti, se il livello è insufficiente il verificato dovrà adottare misure correttive che soddisfino il verificatore.
- 1.4. Le verifiche, e le decisioni prese a seguito delle verifiche, avvengono in modo trasparente e coerente, senza ritardi ingiustificati e garantendo ai prodotti importati un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili.

2. Principi applicabili al verificatore

I verificatori devono preparare, attenendosi alle norme internazionali riconosciute, se del caso, un piano che comprendente i seguenti punti:

- 2.1. l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;
- 2.2. la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;
- 2.3. la lingua o le lingue della verifica e della relazione;
- 2.4. l'identità dei verificatori, compreso il nome del capo qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;
- 2.5. un calendario delle riunioni da tenersi con i funzionari e dei sopralluoghi presso stabilimenti o strutture, se del caso. Non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle strutture da visitare;

- 2.6. fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interessi;
 - 2.7. il rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti dell'operatore. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato.
3. Principi applicabili al verificato

Per agevolare la verifica, il verificato deve attenersi ai seguenti principi:

- 3.1. il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente.

La collaborazione può comprendere:

- l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme pertinenti;
- l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti;
- l'accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
- la documentazione concernente i provvedimenti correttivi e le sanzioni;
- l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti.

- 3.2. Il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

4. Procedura

4.1. Riunione di apertura

Durante la riunione di apertura, alla quale partecipano i rappresentanti delle Parti, il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per la verifica.

4.2. Esame dei documenti.

L'esame dei documenti può riguardare i documenti e i registri di cui al punto 3.1, la struttura e i poteri del verificato nonché gli eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione e di certificazione successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo o dalla precedente verifica, con particolare riguardo all'attuazione degli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse. Il verificatore può esaminare i registri e i documenti di ispezione e di certificazione pertinenti.

4.3. Controlli in loco

- 4.3.1. La decisione di ricorrere a questo tipo di controlli deve essere presa in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, i livelli pregressi di conformità

alle prescrizioni nel settore industriale o nella Parte esportatrice, il volume dei prodotti fabbricati e importati/esportati, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione.

4.3.2. I controlli in loco possono comprendere visite degli stabilimenti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori

Può essere sufficiente, in caso di verifica a posteriori, esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze alle quali porre rimedio.

5. Documenti di lavoro

I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare, tra cui:

- normativa;
- struttura e funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;
- informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- misure e procedure di conformità;
- procedure di rendicontazione e di reclamo; nonché
- programmi di formazione.

6. Riunione conclusiva

Alla riunione di chiusura partecipano i rappresentanti delle Parti compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. I risultati della verifica presentati dal verificatore vanno esposti in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni risultino comprensibili. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

7. Relazione

Il progetto di relazione sulla verifica viene trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le sue osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

ALLEGATO XI

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A. Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione, per accertarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o ai requisiti pertinenti, la Parte importatrice prende provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, l'importatore o il suo agente devono avere accesso alla partita e la possibilità di comunicare ogni utile informazione che consenta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva relativa alla partita. Tale decisione è commisurata al rischio.

B. Frequenza dei controlli materiali

B0,1. Importazione di animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea e in Ucraina

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli materiali	
Animali vivi	100%
Prodotti di categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti delle specie bovina, ovina, caprina, porcina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati	20%

<p>Uova intere</p> <p>Strutto e grasso fuso</p> <p>Involucro di origine animale</p> <p>Uova da cova</p>	
<p>Prodotti di categoria II</p> <p>Carni di pollame e prodotti derivati</p> <p>Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/d'allevamento) e prodotti derivati</p> <p>Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano</p> <p>Ovoprodotti</p> <p>Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100% delle prime sei partite spedite alla rinfusa-direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.)</p> <p>Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CEE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca.</p> <p>Molluschi bivalvi</p> <p>Miele</p>	50%
<p>Prodotti di categoria III</p>	

<p>Sperma</p> <p>Embrioni</p> <p>Letame</p> <p>Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)</p> <p>Gelatina</p> <p>Cosce di rana e lumache</p> <p>Ossa e prodotti a base di ossa</p> <p>Pelli</p> <p>Setole, lana, peli e piume</p> <p>Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli</p> <p>Prodotti dell'apicoltura</p> <p>Trofei di caccia</p> <p>Alimenti trasformati per animali da compagnia</p> <p>Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico</p> <p>Fieno e paglia</p> <p>Agenti patogeni</p> <p>Proteine animali trasformate (confezionate)</p>	<p>Minimo 1%</p> <p>Massimo 10%</p>
<p>Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)</p>	<p>100% delle prime sei partite (di cui all'allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).</p>

B.2. Importazioni di alimenti di origine non animale nell'Unione europea e in Ucraina

<p>- Pimenti (<i>Capsicum annum</i>) tritati o polverizzati - ex 0904 20 90</p> <p>- Prodotti derivati dal peperoncino (curry) - 0910 91 05</p> <p>- <i>Curcuma longa</i> (curcuma) - 0910 30 00 (Alimenti - spezie essiccate)</p> <p>- Olio di palma rosso - ex 1511 10 90</p>	<p>10% per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi</p>
---	---

B0,3. Importazione nell'Unione e in Ucraina di vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

La Parte importatrice può procedere a controlli per verificare lo status fitosanitario delle partite.

Può essere disposta una frequenza ridotta di controlli fitosanitari sulle importazione per i prodotti regolamentati, con l'eccezione dei vegetali destinati alla piantagione.

ALLEGATO XII

CERTIFICAZIONE

A. Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti animali:

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
2. I funzionari certificanti non devono certificare i dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
3. I funzionari certificanti non possono firmare certificati vuoti o incompleti né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere il documento in suo possesso prima di firmare.
4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

- a) accertati, a norma dei paragrafi da 1 a 3, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il suo controllo, purché l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati; o
 - b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria.
5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare esse devono garantire che i funzionari certificanti da loro autorizzati:
- a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; nonché
 - b) siano pienamente consapevoli del contenuto di tutti i certificati che firmano.
6. I certificati vengono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, in almeno una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.
7. Ciascuna autorità competente deve poter collegare i certificati al funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire.
8. Ciascuna Parte predisporre tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o fuorvianti e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati che appaiono rilasciati in conformità della legislazione veterinaria.
9. Fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del funzionario certificante per tutta la durata dell'indagine. In particolare, qualora durante i controlli si accerti che :
- a) un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
 - b) una persona o un'azienda ha utilizzato in modo fraudolento o ha modificato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'azienda reiteri la trasgressione. Queste misure possono comportare un successivo rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'azienda interessata.
- B. Certificati di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a) del presente Accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità con le norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

C. Lingue ufficiali per la certificazione

1. Importazioni nell'Unione europea

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

I certificati devono essere redatti almeno in una lingua conosciuta dal funzionario certificante e almeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione.

Per gli animali e i prodotti di origine animale:

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 73 del presente Accordo.

2. Importazioni in Ucraina

Il certificato sanitario può essere compilato in ucraino o in un'altra lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in ucraino.

ALLEGATO XIII

QUESTIONI IN SOSPEO

Le Parti prendono in considerazione qualsiasi questione in sospenso nell'ambito del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente Accordo.

ALLEGATO XIV

COMPARTIMENTALIZZAZIONE

Le Parti si impegnano ad avviare un ulteriore confronto al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

ALLEGATO XV

RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

Codice doganale dell'UE:

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato).

Calendario:

le disposizioni del regolamento summenzionato, ad eccezione degli articoli 1,3,10, 13, paragrafo 3, 17, 25, 26, 28, 33-34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147, 183-187, sono incorporate nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità delle tavole di concordanza di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 450/2008 e in linea con la nota esplicativa del presente allegato.

Transito comune e DAU

- Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
- Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, come successivamente modificata

Calendario: le disposizioni di tali convenzioni sono incorporate nella normativa ucraina entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: i titoli I e II di tale regolamento, come concordato tra le Parti, sono incorporati nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fatti salvi i risultati della revisione in corso della normativa UE sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fatti salvi i risultati della revisione in corso della normativa UE sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

Calendario: le disposizioni di tali regolamenti sono incorporate nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Nota esplicativa:

sul ravvicinamento al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario - Codice doganale aggiornato⁴.

Nella presente nota figurano tre elenchi di disposizioni del codice doganale aggiornato

1. applicabili solo agli Stati membri dell'UE e non pertinenti per il ravvicinamento,
2. disposizioni per il ravvicinamento in base al principio del maggior impegno possibile,
3. disposizioni per il ravvicinamento.

Alla luce delle possibili ulteriori modifiche al codice doganale aggiornato, il ravvicinamento deve essere realizzato in conformità delle tavole di concordanza tra gli articoli pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 (l'attuale codice doganale UE) e del regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato), come specificato nell'allegato al codice doganale aggiornato, e come indicato negli elenchi 2 e 3 della presente nota.

1. Disposizioni del codice doganale aggiornato applicabili unicamente agli Stati membri dell'UE ed escluse dal ravvicinamento⁵.

Articolo	Oggetto	Osservazioni
1	Oggetto e campo di applicazione	
3	Territorio doganale	
10	Sistemi elettronici	Requisito di interconnessione tra gli Stati membri (SM)
13, paragrafo 3	Domanda e autorizzazione	Paragrafo 3 - riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato in tutti gli SM
17	Validità delle decisioni a livello comunitario	
25	Controlli doganali – paragrafo 2, secondo	Sviluppo di un quadro comune in materia di

⁴ Per un funzionamento corretto ed efficace dell'area di libero scambio è essenziale che gli operatori commerciali possano operare in un ambiente identico o simile. È pertanto necessario il maggior ravvicinamento possibile in un gran numero di aree, scelte di comune accordo, dell'*acquis* relativo alla normativa doganale, per la quale riveste un'importanza fondamentale il codice doganale.

⁵ Si applica anche agli articoli e ai paragrafi dell'intero codice doganale aggiornato (non elencati) che si riferiscono alla procedura relativa all'adozione di misure per l'attuazione di determinati articoli.

	comma	gestione del rischio
26	Collaborazione tra autorità, paragrafo 2	Collaborazione tra autorità degli Stati membri
28	Voli e traversate marittime intracomunitari	
33-34	Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci	
39	Origine preferenziale delle merci	Concerne le misure contenute in accordi conclusi dall'UE
55	Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale	
69	Contabilizzazione	
70	Termine per la contabilizzazione	
77	Altre agevolazioni di pagamento – secondo e terzo comma del paragrafo 1	Tasso di interesse di credito
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati - secondo e terzo comma del paragrafo 2	Tasso di interesse sugli arretrati
93	Servizi aerei e marittimi interni dell'Unione europea	
106	Sdoganamento centralizzato	
133	Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare	
146-147	Transito comunitario	
183-187	Comitato del codice doganale e disposizioni finali	

2. Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali il ravvicinamento è basato sul principio del maggior impegno possibile

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
2	Ruolo delle autorità doganali		
4	Definizioni		4, 235

5	Scambio e archiviazione dei dati		36b, 182d
7	Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici		
11	Rappresentante doganale	Escluse le disposizioni relative alla validità nell'UE	5
13	Domanda e autorizzazione (operatore economico autorizzato)	Escluso il paragrafo 3 sul riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato all'interno dell'UE	5a
14	Concessione dello status		5a
15	Misure di attuazione	Elementi da includere nelle misure di attuazione	5a
22	Ricorsi, decisioni prese da un'autorità giudiziaria		246
29	Conservazione di documenti e di altre informazioni		16
31	Conversione valutaria	Per quanto concerne la pubblicazione del tasso di cambio	18
35-37	Norme per la determinazione dell'origine (campo di applicazione, acquisizione, prova dell'origine)		22, 23, 24, 26
44- 47	<p>Obbligazione doganale all'importazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • immissione in libera pratica e ammissione temporanea • disposizioni speciali relative alle merci non originarie • obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 		143, 144, 210, 202, 203, 204, 205, 206

	<ul style="list-style-type: none"> deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto 		
48-49	<p>Obbligazione doganale all'esportazione</p> <ul style="list-style-type: none"> esportazione e perfezionamento passivo, obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza 		145, 209, 210, 211
50-53	<p>Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Divieti e restrizioni Più debitori Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione 		112, 121, 122, 135, 136, 144, 178, 212, 212a, 213, 214
56- 65	<p>Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposizioni generali Garanzia obbligatoria Garanzia facoltativa Costituzione di una garanzia Scelta della garanzia Fideiussore Garanzia globale Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie Garanzia complementare o sostitutiva 		94, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

	• Svincolo della garanzia		
66	Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione		215, 217
67	Notifica dell'obbligazione doganale		221
68	Prescrizione dell'obbligazione doganale		221
72	Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento		222
73	Pagamento		223, 230, 231
74	Dilazione di pagamento		224, 225, 226
75	Termini per la dilazione di pagamento		227
77	Altre agevolazioni di pagamento (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 1)	Tasso di interesse di credito	229
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 2)	Metodo per stabilire il tasso di interesse degli arretrati	214, 232
79	Rimborso e sgravio		236-242
80	Rimborso e sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso		236
81	Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto		238
82	Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti		220
83	Rimborso e sgravio per motivi di equità		239
84	Procedura di rimborso e sgravio		236-239
86	Estinzione dell'obbligazione doganale		204, 206, 207, 233, 234,

87	Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso		36a
88	Presentazione e persona competente		36b
89	Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso		36
90	Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di entrata		36c
91	Vigilanza doganale		37, 42, 58
92	Trasporto fino al luogo appropriato		38
94	Trasporto in circostanze particolari		39
101-103	Posizione doganale delle merci	Scopo: ravvicinamento dei principi di determinazione della posizione doganale delle merci	83, 164
104	Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie		59
105	Uffici doganali competenti		60
107	Tipi di dichiarazione in dogana		61
108	Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento		62, 76, 77
109	Dichiarazione semplificata		76
110	Dichiarazione complementare		76
116	Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali		19
136	Autorizzazione (per una procedura speciale)		85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148

139	Trasferimento di diritti e obblighi		90,
140	Circolazione di merci (nell'ambito di un regime speciale)		91, 111
142	Merci equivalenti		114, 115
144	Transito esterno		91
145	Transito interno		163, 164
166	Regime di uso finale		82
167	Tasso di rendimento (determinazione)		119
173	Sistema degli scambi standard		154, 155, 156
174	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione		154, 157
175-177	Merci in uscita dal territorio doganale <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza • Misure che stabiliscono alcuni particolari • Vigilanza doganale e formalità di uscita 		161, 162, 182a, 182b, 182c, 183
178	Merci dell'Unione (esportazione e riesportazione)		161
179	Merci non dell'Unione (esportazione e riesportazione)		182, 182c
180	Dichiarazione sommaria di uscita (esportazione e riesportazione)		182c, 182d
181	Modifica della dichiarazione sommaria di uscita		182d
182	Esportazione temporanea (Esenzione dai dazi)		-

3. Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali è previsto un ravvicinamento.

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
6	Protezione dei dati		15
8	Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali		-
9	Fornitura di informazioni alle autorità doganali		14
12	Potere di rappresentanza		5
16	Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale. Disposizioni generali		6, 7, 10
18	Annullamento di decisioni favorevoli		8
19	Revoca e modifica di decisioni favorevoli		9
20	Decisioni relative alle informazioni vincolanti		12
21	Applicazione di sanzioni	Eccettuate quelle del paragrafo 3 (notifica alla Commissione)	-
23	Diritto di ricorso		243
24	Sospensione dell' applicazione		244
25	Controlli doganali	Eccettuate quelle del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 3, pertinenti per l' UE.	13
26	Collaborazione tra autorità	Escluse quelle del paragrafo 2, pertinenti per l'UE	13
27	Controllo a posteriori		78

30	Oneri e costi		11
32	Termini		17
40-43	<p>Valore in dogana delle merci</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo di applicazione • Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione • Metodi secondari di determinazione del valore in dogana • Misure di attuazione (campo d' applicazione) 		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
95- 96	Presentazione, scarico e visita delle merci		40, 41, 46, 47,
97-98	<p>Formalità successive alla presentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale) • Merci considerate in custodia temporanea 		48, 50, 58
99-100	<p>Merci circolate in regime di transito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deroga per le merci che arrivano in regime di transito • Disposizioni applicabili alle merci (non comunitarie) dopo la conclusione di un regime di transito 		54, 55
111- 114	<p>Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persona che presenta una dichiarazione • Accettazione della dichiarazione • Modifica della dichiarazione • Invalidamento della dichiarazione 		63, 64, 65, 66, 67, 76

115	Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse		81
117- 121	Verifica <ul style="list-style-type: none"> • Verifica della dichiarazione in dogana • Visita delle merci e prelievo di campioni • Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci • Risultati della verifica • Misure di identificazione 	Eccettuate le disposizioni in materia di effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione	19, 68, 69, 70, 71, 72
123- 124	Svincolo <ul style="list-style-type: none"> • Svincolo delle merci • Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia 		73, 74
125- 127	Rimozione delle merci <ul style="list-style-type: none"> • Distruzione delle merci • Misure adottate dalle autorità doganali • Abbandono 		56, 57, 75, 182
129	Immissione in libera pratica Campo di applicazione ed effetto		79
130- 132	Merci in reintroduzione <ul style="list-style-type: none"> • Campo di applicazione ed effetto • Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione • Merci precedentemente vincolate al regime di 		185, 186, 187

	perfezionamento attivo		
135	Regimi speciali, campo di applicazione		84
137	Scritture		105, 106, 107, 176
138	Appuramento di un regime		89
141	Manipolazioni usuali		109, 173
148-150	Deposito Disposizioni comuni <ul style="list-style-type: none"> • Campo di applicazione • Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime • Durata di un regime di deposito 		98, 101, 102, 108, 166, 171,
151- 152	Custodia temporanea <ul style="list-style-type: none"> • Collocamento delle merci in custodia temporanea • Merci in custodia temporanea • 		50, 51, 52, 53
153-154	Deposito doganale <ul style="list-style-type: none"> • Magazzinaggio nei depositi doganali • merci (comunitarie), uso finale e servizi di trasformazione 		99, 106, 110
155-161	Zone franche <ul style="list-style-type: none"> • Determinazione delle zone franche • Costruzioni e attività nelle zone franche • Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime • Merci (comunitarie) nelle zone franche • Merci (non comunitarie) nelle zone franche • Svincolo delle merci dalla zona franca • Posizione doganale 		167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 180, 181

162-165	<p>Ammissione temporanea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo di applicazione • Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea • Situazioni coperte dall'ammissione temporanea • Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione 		137, 139, 140, 141, 142, 143
168-170	<p>Perfezionamento attivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo di applicazione • Termine per l'appuramento • Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare 		114, 118, 123, 130, 182
171-172	<p>Perfezionamento passivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo di applicazione • Riparazione gratuita di merci 		145, 146, 149, 150, 151, 152, 153